Dolomiti ambiente

UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
CERTIQUALITY
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

Determinazione n. 002/18 del 30/01/2018

RITIRO E TRASPORTO DEI RIFIUTI CER 20 03 01 E CER 19 12 12 PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MASEROT IN COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL).
CIG: 73737578C4
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. ART. 32 DEL D.LGS 18.4.2016, N. 50.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'affido del servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti CER 20 03 01 e CER 19 12 12 prodotti dall'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Maserot in Comune di Santa Giustina (BL);

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che nella fattispecie non è possibile suddividere l'appalto in più lotti né funzionali, in quanto la sua realizzazione non è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, nè prestazionali, poichè non può essere diversamente definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o in conformità alle diverse fasi successive del progetto e la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati per cui il frazionamento dell'appalto in lotti costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti;

ATTESO che l'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18.4.2006, n. 50, consente di provvedere all'affido del servizio mediante procedura negoziata, previa gara ufficiosa con invito ad almeno 5 ditte, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del decreto medesimo;

DATO ATTO che in applicazione del c. 7 del citato art. 36 e del c. 9 dell'art. 216 del Codice si è provveduto alla pubblicazione per la durata di 15 giorni naturali e successivi di un apposito avviso pubblicitario all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune con il quale tutti coloro che intendevano partecipare sono stati invitati a manifestare formalmente il proprio interesse, precisando che sarebbero stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici scelti tra i richiedenti mediante sorteggio, oltre a quelli che l'Amministrazione avesse inteso invitare a propria discrezione;

OSSERVATO che l'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO conseguentemente di stabilire che:

a) all'appalto della fornitura si provvederà mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
b) il contratto per la realizzazione della fornitura dovrà essere stipulato per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale descrittivo prestazionale, nello schema di contratto e nella lettera d'invito;

DATO ATTO che le ragioni per le quali si ricorre alla procedura negoziata sono l'urgenza di provvedere all'esecuzione del servizio, l'economicità della procedura, il rispetto dei termini di erogazione dei contributi, nonchè il disposto dell'art. 36 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 che consente di avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni in premessa richiamate;

DATO ATTO che il motivo per il quale si ricorre al criterio di cui al comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 consiste nella particolare tipologia dell'appalto, che riguarda servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, nonché nella semplificazione della procedura e conseguentemente nell'economicità del procedimento;

DATO ATTO che la valutazione di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 sarà effettuata solo nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento lo ritenga necessario, in quanto la presente procedura di affidamento non rientra tra le "procedure ordinarie", dalle quali restano escluse, quelle previste dall'art. 36 del decreto medesimo "contratti sotto soglia";

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 52 c. 4 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che relativamente alla presente procedura non si richiedono mezzi di comunicazione esclusivamente elettronici, in quanto tale utilizzo richiederebbe attrezzature specializzate attualmente non disponibili né per il committente né per la stazione appaltante;

ATTESO che si rende inoltre necessario provvedere alla approvazione della lettera d'invito, dello schema di contratto e del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente affido, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 è il dott. Luciano Gesiot;

VISTO il vigente regolamento per l'effettuazione delle forniture e dei servizi in economia;

VISTO il D.Lgs 18.4.2016, n. 50

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

determina

di provvedere, per i motivi esposti in premessa, all'affido del servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti CER 20 03 01 e CER 19 12 12 prodotti dall'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Maserot in Comune di Santa Giustina (BL);

di dare atto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che nella fattispecie non è possibile suddividere l'appalto in più lotti né funzionali, in quanto la sua realizzazione non è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, né prestazionali, poiché non può essere diversamente definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o in conformità alle diverse fasi successive del progetto e la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati per cui il frazionamento dell'appalto in lotti costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti;

di stabilire, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50 che:

a) all'appalto della fornitura si provvederà mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
b) il contratto per la realizzazione della fornitura dovrà essere stipulato per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale descrittivo prestazionale, nello schema di contratto e nella lettera d'invito;

di dare atto che le ragioni per le quali si ricorre alla procedura negoziata sono l'urgenza di provvedere all'esecuzione del servizio, l'economicità della procedura, il rispetto dei termini di erogazione dei contributi, nonché il disposto dell'art. 36 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 che consente di avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni in premessa richiamate;

di dare atto che il motivo per il quale si ricorre al criterio di cui al comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 consiste nella particolare tipologia dell'appalto, che riguarda servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, nonché nella semplificazione della procedura e conseguentemente nell'economicità del procedimento;

di dare atto che la valutazione di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 sarà effettuata solo nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento lo ritenga necessario, in quanto la presente procedura di affidamento non rientra tra le "procedure ordinarie", dalle quali restano escluse, quelle previste dall'art. 36 del decreto medesimo "contratti sotto soglia";

di precisare che in assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, la verifica del costo della

manodopera e di quello per la sicurezza dichiarati in sede di gara dai concorrenti ai sensi degli artt. 95 c. 10 e 97 c.5. lett. d), nonché quella dei requisiti stabiliti dall' art. 80 del decreto medesimo, saranno effettuate solo nei confronti dell'aggiudicatario, ferma restando la verifica a campione in tutti i casi in cui si rendesse necessaria per assicurare la correttezza della procedura (art. 13 L. 11:11:2011, n. 180- artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000);

di dare atto ai sensi dell'art. 52 c. 4 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che relativamente alla presente procedura non si richiedono mezzi di comunicazione esclusivamente elettronici, in quanto tale utilizzo richiederebbe attrezzature specializzate attualmente non disponibili né per il committente né per la stazione appaltante;

di approvare, inoltre la lettera d'invito, il capitolato speciale descrittivo prestazionale e lo schema di contratto, che vengono allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il responsabile del procedimento relativo al presente affido, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 è il dott. Luciano Gesiot.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
dott. Luciano Gesiot